

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	1	OBIETTIVI DEL PIANO		
CAPITOLO				
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	1 di 14	FILE: 1-Introduzione

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1. OBIETTIVI DEL PIANO**

La legge n°225 del 24 febbraio 1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con l'importante compito di *“tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”*.

Tale legge disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata.

Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di riferimento, puntando sempre più l'attenzione verso un'analisi degli scenari di rischio e delle procedure ad essi collegate.

La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali” ha come principale obiettivo quello di fornire indicazioni metodologiche e un'architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici.

Lo scopo principale della stesura di un *Piano di Emergenza Intercomunale*, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione.

Conseguentemente è fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	1	Legislazione nazionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	2 di 14	FILE: 1-Introduzione

## 1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1.2.1. Legislazione nazionale

La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla **legge 24/2/1992 n° 225**, "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile".

Tale normativa prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto a tutelare l'integrità della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l'ambiente dal pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od altre catastrofi.

Il Servizio Nazionale e le sue attività sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o privata presenti nella nazione italiana.

L'art.3 della L.225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; la prevenzione consiste nelle attività atte a ridurre al minimo il verificarsi degli eventi calamitosi.

Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi delle popolazioni sinistrate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi.

Il superamento dell'emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed altre iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita.

Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, i programmi di soccorso ed i piani nazionali per l'attuazione di tutte le misure di emergenza.

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono inoltre per la esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per l'utilizzazione del volontariato.

Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri.

L'attuazione delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze precisate nel seguito, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane, mentre concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifici, i cittadini ed i gruppi associati di Volontariato civile, gli ordini ed i collegi professionali.

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	1	Legislazione nazionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	3 di 14	FILE: 1-Introduzione

Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il Consiglio nazionale della protezione civile.

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono:

- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale;
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi Tecnici Nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- le organizzazioni del Volontariato;
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.) del C.A.I.

L'art.12 della L.225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni.

Le **Regioni** provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile.

Le **Province**, ai sensi dell'art.13 della legge in argomento, partecipano all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati.

Compito delle stesse Province è anche la predisposizione ed attuazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

In ogni Provincia deve all'uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del quale fa anche parte un rappresentante del Prefetto.

Il **Prefetto**, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l'attuazione.

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano dell'intervento di più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni.

Compiti del Prefetto sono anche l'adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi soccorsi ed il controllo sull'attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al soccorso.

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	1	Legislazione nazionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	4 di 14	FILE: 1-Introduzione

Il **Comune** è l'ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali di protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

Nel contesto normativo attuale riveste grande importanza l'opera del volontariato, disciplinata dal **DPR 613/94** il quale, oltre che prevedere le modalità di accesso ai contributi statali da parte dei volontari, norma la partecipazione delle stesse associazioni ai piani di protezione civile.

Importante è in particolare l'art.10 del DPR 613/94 in cui è previsto che in caso di impiego autorizzato dal Dipartimento della protezione civile o dalla locale Prefettura, in attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione tecnico-pratica, dei gruppi e delle associazioni di volontariato, agli stessi sia garantito:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- la copertura assicurativa;
- il rimborso spese del carburante consumato e dei danni subiti dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati.

Lo schema operativo e la distribuzione delle funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono radicalmente innovati dalla **Legge 15 marzo 1997, n.59** (c.d. Bassanini) nonché dal **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112**.

Quest'ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107- 108- 109 il quadro ordinamentale ed organizzatorio nella materia della protezione civile, individuando con nettezza le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali.

L'art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale.

L'art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con un criterio che si fonda sulla tassativa enunciazione dei compiti dello Stato (art.107) e sull'ampia, non circoscritta e residuale competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i restanti compiti.

L'art.109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi con appositi DPR.

Il D.Lgs.112/98 attribuisce alle **Regioni** il compito di dettare "direttive per i piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali". Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 2, e lett. C) punto 3, dell'art.108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova funzione della Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	1	Legislazione nazionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	5 di 14	FILE: 1-Introduzione

attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali più vicini al cittadino, cioè Provincia e Comune.

La Regione tuttavia si propone – proprio in seguito al D. Lgs.112/98 – come capofila organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l'attività e anzi orientandola verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza.

Ai **Comuni** vengono attribuite le funzioni relative:

- all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi
- all'adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell'emergenza
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale

Con la riforma della struttura del Governo, operata dal **D.Lgs.300/99**, un nuovo soggetto assume un ruolo primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia: l'Agenda nazionale della Protezione Civile.

Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale:

- il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell'Interno
- il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici).

L'Agenda avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex art 2 L.225/92, ma non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo b), cioè il livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si presume, qualora il Sindaco chiedesse l'intervento del Prefetto), fa dell'Agenda un soggetto che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali.

Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l'art. 14 della L.225/92, anche se il D.Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze dell'Ordine rispetto al ruolo di coordinatore di forze tecnico - operative.

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	1	Legislazione nazionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	6 di 14	FILE: 1-Introduzione

Con il **D.L. 7 settembre 2001 n.343**, viene cancellata l'Agenda nazionale della Protezione Civile, al suo posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì vengono apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art.3).

All'articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. Allo stesso articolo si dice: "nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile", inoltre "Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenda di protezione civile, già prevista dall'art.79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300".

La **legge n.401 del 9 novembre 2001** ha convertito in legge il DI 343/2001 che abolisce l'Agenda Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, secondo la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art.5 "il Presidente del Consiglio determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile").

L'art.2 (comma 2) conferisce inoltre all'Anpa (Agenda nazionale per l'ambiente) le funzioni dei servizi tecnici nazionali (ai sensi dell'art.15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello sismico.

Con il D.P.C.M. del 2 marzo 2002 viene costituito il Comitato Operativo della Protezione Civile Attraverso la Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 vengono ripartite le competenze amministrative in materia di protezione civile

Con la D.L. 4 novembre 2002 n. 245 sono stati stabiliti alcuni interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Con la D.L. 31 maggio 2005, n. 90 sono state stabilite altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Con la D.P.C.M. 23 ottobre 2006 sono state apportate alcune modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile

Attraverso la D.P.C.M. 21 novembre 2006 sono state stabilite le modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	2	Legislazione regionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	7 di 14	FILE: 1-Introduzione

### 1.2.2. Legislazione regionale

La presenza della Regione nella Protezione Civile è stabilita a livello nazionale dalla **L. 996 del 8/12/70** e dal relativo regolamento di esecuzione (**D.P.R. n. 66/81**).

L'art. 7 della legge n. 996 infatti afferma: "In ogni capoluogo di Regione è istituito con decreto del Ministero per l'Interno, il Comitato Regionale per la protezione civile".

Il Comitato è composto dal Presidente delle amministrazioni provinciali della regione e dai Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati, dall'Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco, dal Direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e dal rappresentante della Croce Rossa Italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il regolamento di esecuzione della legge n. 996 indica le competenze dei Comitati Regionali, competenze che sono poi riprese anche all'art. 12 della l. 24-2-92 n. 225.

Con la **Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 1999, n.46001**, viene approvata la Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali, in attuazione dell'art.3 L.R. 54/90 e dell'art. 108, comma 1, lett. A), punto 3 del D.lgs. 112/98. L'obiettivo principale della Direttiva è quello di fornire indicazioni metodologiche e un'architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nella redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. Le modalità di redazione dei Piani, contenute nelle Direttive, hanno modificato il concetto di "gestione dell'emergenza" spostando l'attenzione dalla semplice raccolta di dati e numeri di telefono ad una più ampia analisi del territorio e dei rischi incombenti su di esso.

La **L.R. 1/2000** di riordino del sistema amministrativo lombardo, prevede nuove e più precise funzioni operative per Province, Comuni e Comunità Montane.

Il ruolo della Regione si riconferma qui come ruolo fondamentale di programmazione e di indirizzo, ma anche di cooperazione attiva nell'emergenza intesa come messa a disposizione dell'autorità di protezione civile (Sindaco, Prefetto) del "sistema regionale di protezione civile".

La Regione coordina l'organizzazione e cura l'esecuzione delle attività di protezione civile in materia di:

- previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di previsione e prevenzione;
- partecipazione al soccorso, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), n.2), del d.lgs.112/98

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	2	Legislazione regionale		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	8 di 14	FILE: 1-Introduzione

- superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di pubbliche calamità.

Il **Sindaco**, al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Regione (art.157).

La **Deliberazione della Giunta Regionale del 21 febbraio 2003, n.7/12200**, approva la revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali". La revisione prende spunto dalla necessità di ottenere strumenti di gestione dell'emergenza effettivamente efficaci ed efficienti, anche tenendo conto dell'esperienza maturata sul campo.

In queste Direttive, le novità sulle procedure di redazione dei Piani derivano da suggerimenti ed osservazioni presentate da professionisti o tecnici degli Enti locali.

Con **DGR n.13531 del 4 luglio 2003**, viene approvato il Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.

Con il nuovo Testo Unico viene data piena attuazione al nuovo sistema regionale di protezione che raccorderà tutti i soggetti che concorrono alla gestione dell'emergenza (Regione, Enti locali, volontari).

Con il **D.P.C.M del 3 dicembre 2008**, si introducono i nuovi indirizzi operativi per la gestione delle emergenze, la direttiva definisce il modello organizzativo di risposta all'emergenza, evidenziando le competenze che la legge n. 225 del 1992 e la n. 401 del 2001, assegna alle diverse amministrazioni coinvolte, inoltre vengono definite l'organizzazione e il funzionamento del sistema, centro di coordinamento nazionale attivo presso il Dipartimento della Protezione Civile.

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	3	Quadro normativo di riferimento		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	9 di 14	FILE: 1-Introduzione

### 1.2.3. Quadro normativo di riferimento

Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile.

#### Anno Estremi

1926	R.D. 9/12/26 n.2389	Disposizione Servizi di Pronto Soccorso
1962	L.25/11/1962 n.1684	normativa anti - sismica
1970	L. 8/12/70 n.996	Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamita'
1974	D.M. 27/5/74	Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza
1974	L. 2/02/1974 n.64	"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
1976	L..26/4/76 n.176	Istituzione servizio sismico
1978	L. 11/7/78 n.382	Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso
1980	L. 22/12/80 n.874	Conversione in legge del D.L. 26/11/80 n.776
1981	D.P.R. 6/2/81 n.66	Regolamento Esecuzione L.8/12/70 n.996
1983	L. 1075/83 n.180	Interpretazione autentica art. 1 l.n.938 23/12/82
1984	D.M. 5 marzo 1984	Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia
1984	D.P.C.M.14/9/84	Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile
1984	D.P.C.M.16/10/84	Costituzione EMERCOM
1985	D.M. 15/10/85	Istituzione della PROCIVILARIA
1987	L. 19/11/87	Conversione in legge del D.L. 19/09/94 n. 384
1988	D.P.R. 175/88	Attuazione della direttiva CEE n.82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/04/1987, n.183
1989	L. 18 maggio 1989 n.183	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo
1990	D.P.C.M. 13/2/90 n. 112	Regolamento del Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1990	L. 8 giugno 1990 n.142	Ha esteso alle province competenze in materia di difesa del suolo, prevenzione delle calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativamente agli aspetti di interesse provinciale.
1990	D.M. 12/6/90	Censimento 1990 dei gruppi, enti e organismi di volontariato di P.C.
1990	L. 3 agosto 1990 n.253	Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n.183.
1991	L. 11/8/91 n. 266	Legge quadro sul volontariato
1992	L. 24/2/92 n. 225	Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile
1992	D.P.R. 27/3/92	Determinazione livelli sanitari di emergenza
1993	D.P.R. 30/1/93 n. 50	Costituzione e funzionamento del Consiglio Nazionale di P.C.
1993	D.P.R. 30/1/93 n. 51	Disciplina ispezioni interventi di emergenza
1993	D.G.R.L. 20/7/93 n. 39301	Istituzione del SOPI
1993	L.R. 24/7/93 n. 22	Legge regionale sul volontariato
1993	D.G.R.L. 30/11/93 n. 44095	Volontariato
1994	L. 5/1/94 n. 37	Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
1994	Circolare del Dip. Prot. Civile n. 1/DPC/94 EMER. del 11/03/94	"Richiesta di interventi del Dip. della P.C. in conseguenza di calamità naturali"
1994	Circolare della PCM n. 2/DPC/SGC/94 del 13/4/94:	"Criteri per la elaborazione dei piani di emergenza"
1994	D.P.R. 21/9/94 n. 613	Associazioni di volontariato
1995	Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94	"Istituzione dell'elenco delle associazioni di Volontariato di protezione civile".

COMUNE DI CONCESIO		PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	3	Quadro normativo di riferimento		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	10 di 14	FILE: 1-Introduzione

- 1996 D.M. 16/1/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi.
- 1997 D.M. 14/2/97 Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.
- 1997 L.R. 24/11/97 n.41 "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti".
- 1998 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n.429 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"
- 1998 DGR 12/6/98 n.6/36805 Approvazione del I Programma regionale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile redatto ai sensi dell'art.12, secondo comma della l. 24 febbraio 1992, n.225.
- 1998 Ordinanza PCM 12/6/98 n.2788 Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale.
- 1999 Decreto Legislativo n.112/98 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n°59
1998. L.3 agosto 1998, n.267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania
1999. DCR Lombardia 23/2/99 n.VI/1151 Linee guida ed operative per il piano regionale antincendi boschivi 1997/2001
- 1999 DCR 30 luglio 1999, n.300 Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59
1999. Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
- 1999 D.G.R. 2 luglio 1999 n.6/44003 Integrazione alla delibera n.6/25596 del 28 febbraio 1997 "Istituzione elenco dei gruppi comunali di Protezione Civile"
1999. DCR 17 agosto 1999, n.334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
1999. Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 28 ottobre 1999, n.VI/46001 Approvazione della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali, in attuazione dell'art.3, l.r.54/90 e dell'art.108, comma 1, lett.a), punto 3 lett.c), punto 3, del d.lgs.112/98
- 1999 Autorità di bacino del fiume Po: Delibera n. 1 dell'11 maggio 1999 Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico
2000. L.R. 5/1/2000, n.1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.31 marzo 1998, n.112
- 2000 Autorità del Bacino del Fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale del 16 marzo 2000 – Deliberazione n.4 "Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato: modifiche alla deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999".
- 2000 D.L. 12 ottobre 2000, n.279 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre"
- 2000 Legge - Quadro 21 novembre 2000, n.353 legge quadro in materia di incendi boschivi.
- 2001 DPR 8 febbraio 2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".
- 2001 D.D.U.O. 27/2/2001, n.4368 Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile - Approvazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle emergenze di protezione civile di livello regionale (Attuazione l.r. 5

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	3	Quadro normativo di riferimento		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	11 di 14	FILE: 1-Introduzione

- gennaio 2000 n.1 "Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia": ast.3 commi 147,148,149 e 150)
- 2001 Deliberazione n.18/2001 – Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po
- 2001 Deliberazione n.19/2001 – Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art.18 della L.183/89
- 2001 Deliberazione n.20/2001- Aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)
- 2001 Deliberazione n.21/2001-Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art.17, comma 6 bis della L.183/89, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno
- 2001 D.L. 7 settembre 2001, n.343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile".
- 2001 L. 9 novembre 2001, n.401 "Decreto - legge 7 settembre 2001, n.343, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n.401)
- 2002 DGR 25 gennaio 2002 – n.7/7858 "Trasferimento alle provincie della tenuta delle sezioni provinciali dell'albo regionale del volontariato di protezione civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la protezione civile"
- 2002 Legge regionale 2 aprile 2002 – n.5 "Istituzione dell'Agenda Interregionale per il fiume Po (AIPO)"
- 2002 DGR 20 dicembre 2002, n11670 "Direttiva temporali" per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della LR 1/2000, art.3 comma 131, lettera i)
- 2003 Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2003 – n.7/12200 "Revisione della "Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali"".
- 2003 Ordinanza 20 marzo 2003, n.3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- 2003 PDL n.0348 – DGR n.13531 del 4 luglio 2003 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"
- 2004 Direttiva del P.C.M del 27 febbraio 2004, "indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio ideologico ed idraulico ai fini di protezione civile"
- 2005 D.P.C.M legge 26 luglio 2005, conversione del DL 31 maggio 2005, "Disposizioni urgenti di protezione civile"
- 2006 D.P.C.M legge 21 novembre 2006, "costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile"
- 2008 D.P.C.M 3 legge dicembre 2008, n. 739, "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"
- 2008 D.G.R legge regionale dicembre 2008 n. 8/8753 "determinazioni in merito alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile"

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	4	Organismi di Protezione Civile		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	12 di 14	FILE: 1-Introduzione

#### 1.2.4. Organismi di Protezione Civile

➤ Organismi di programmazione:

##### Consiglio Nazionale della Protezione Civile

E' l'organo che determina i criteri di massima relativi a:

- programmi di previsione e prevenzione delle calamità
- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi
- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile
- elaborazione delle norme in materia di protezione civile

Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Esso è costituito da:

- Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati
- Presidenti delle Giunte Regionali e delle provincie autonome
- Rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane
- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato

##### Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi

E' un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti.

La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio.

Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome.

##### Comitati Regionali

Istituiti con Decreto del Ministro dell'Interno, composti dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	4	Organismi di Protezione Civile		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	13 di 14	FILE: 1-Introduzione

Regioni, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, dall'Ispettore regionale dei VVF, dall'Ispettore dell'Ufficio Regionale per la protezione civile, e dal rappresentante della CRI.

### Comitati Provinciali

Presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale Comitato deve far parte anche un rappresentante del Prefetto.

Esso ha il compito di partecipare all'organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la protezione civile, la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione.

➤ Organismi di coordinamento dell'emergenza:

#### Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Ha il compito di:

- raccogliere e valutare le informazioni relative all'evento;
- preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di intervento;
- provvedere, nell'ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai privati;
- valutare l'entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e tempestività;
- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento pervenute;
- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per momento, l'evolversi della situazione;
- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali;
- tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell'Interno e la Sala Operativa del Dipartimento della Protezione Civile;
- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, predisponendone l'eventuale impiego.

<b>COMUNE DI CONCESIO</b>		<b>PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE</b>		
PARTE	1	INTRODUZIONE		
SEZIONE	2	RIFERIMENTI NORMATIVI		
CAPITOLO	4	Organismi di Protezione Civile		
REVISIONE N.	1			
DATA	2011	PAGINA	14 di 14	FILE: 1-Introduzione

### Centri Operativi Misti (C.O.M.)

Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l'attivazione di operazioni a livello intercomunale o comunale.

Operano a livello locale come proiezioni del CCS.

Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM riguarda un unico comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata disponibilità dovrà essere garantita dal Sindaco.

Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello "stato di allarme".

### Centro Operativo Combinato (C.O.C.)

E' uno strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile che viene costituito in situazioni di emergenza su disposizione Ministeriale, con rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati alle operazioni di soccorso facenti parte della commissione interministeriale tecnica.

➤ Organismi operativi di emergenza:

#### Comitato Operativo della Protezione Civile

Assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, ed in particolare:

- esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti;
- valuta le notizie, i dati, e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
- coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso;
- promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.